

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 33796 dell'anno 2024 promossa con atto di citazione in opposizione a d.i. notificato il 28 luglio 2024 da:

*Parte\_1* C.F. *P.IVA\_1*, in dell'Amministratore p.t. Dott. *Parte\_2* rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Chiara Meluzzi, C.F. *C.F.\_1* e dall'Avv. Giovanna Cacchioni, C.F. *C.F.\_2*, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Roma, Via Dei Cestari 32/33

PARTE ATTRICE-OPPONENTE E CHIAMANTE IN CAUSA

CONTRO

*CP\_1* cod. fisc. *C.F.\_3*), rappresentato e difeso dall'Avv. Shqipe Daiu, del Foro di Roma, con studio in Roma, Lungotevere dei Sangallo n. 1, codice fiscale *C.F.\_4*  
PEC: *Email\_1*

PARTE CONVENUTA-OPPOSTA

NONCHE'

*Controparte\_2*, nato il 15.02.1974 a Catanzaro e residente a Roma in Via Mario Borsa 71, int. 2, c.a.p. 00159, cod. fisc. *C.F.\_5* elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. David Torriero in via Casilina 3U a Roma (c.f. *C.F.\_6*, pec *Email\_2*

## TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 notificato il 18/06/2024

### CONCLUSIONI:

per parte opponente: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del Signor *CP\_2* [...] per i suesposti motivi in fatto e in diritto e per l’effetto differire l’udienza di prima comparizione al fine di consentirne la vocatio in ius; - in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i suesposti motivi in fatto e in diritto, revocandolo integralmente; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell’avversa domanda, ridurre l’importo della medesima nella misura che verrà ritenuta di Giustizia; - sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell’avversa domanda, condannare esclusivamente il Signor *CP\_2* per suesposti motivi in fatto e in diritto al pagamento di tutti gli importi riconosciuti in favore dell *Parte\_3*, manlevando il *Parte\_1* [...] da qualsiasi pretesa e/o spettanza di qualsivoglia natura; - con vittoria di spese, competenze e onorari”;

per parte opposta: “Voglia l’Ill.mo giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l’opposizione del *Parte\_4*, in persona del suo amministratore pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024 del Tribunale di Roma, per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero per il vincolo di solidarietà ex art. 814 comma 1 c.p.c. al pagamento dei compensi all *Parte\_3* per l’opera svolta quale arbitro di parte attrice del Sig. *Controparte\_2*, dipendente del Condominio, come da CTU espletata in precedente giudizio tra le stesse parti, con lo stesso oggetto, per il pagamento di competenze professionali pattuite in convenzioni per incarichi professionali sottoscritti con il lavoratore, e per l’effetto condannare il *Parte\_1* a Roma al pagamento della somma di € 16.051,00 oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrenze come da decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre quelle di mediazione di € 1.323,00 per spese diritti ed onorari di mediazione secondo i parametri del DM 55/2014”;

per il terzo chiamato in causa: “Voglia l’Ill.mo giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l’opposizione del *Parte\_4*, in persona del suo amministratore pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024 del Tribunale di Roma, per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero per il vincolo di solidarietà ex art. 814 comma 1 c.p.c. al pagamento dei compensi all *Parte\_3* per l’opera svolta quale arbitro di parte attrice del Sig. *Controparte\_2*, dipendente del *Parte\_4* come da CTU espletata in precedente giudizio tra le stesse parti, con lo stesso oggetto, per il pagamento di competenze professionali pattuite in convenzioni per incarichi professionali sottoscritti con il lavoratore, e per l’effetto condannare il *Parte\_1* a Roma al pagamento della somma di € 16.051,00 oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrenze come da decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre quelle di mediazione di € 1.323,00 per spese diritti ed onorari di mediazione secondo i parametri del DM 55/2014”.

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.

La controversia prende le mosse dalla domanda di pagamento avanzata con rito sommario dall' *Parte\_3* l quale ha premesso nel ricorso:

che Il ricorrente ha citato davanti al Tribunale di Roma il *Controparte\_3* [...] in persona del suo amministratore pro tempore, per ottenere il pagamento in forza del vincolo di solidarietà ex art 814 c.p.c. dell'importo di euro 39.997,14 per l'attività professionale svolta a favore del dipendente (portiere) del condominio *Controparte\_2* , avendolo assistito come arbitro di parte attrice in sei collegi di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 legge 300/1970 presso la DTL di Roma (DOC. 1 e 2 R.G: N. 6061/2019);

che, costituitosi il Condominio, la causa veniva istruita documentalmente e con CTU ed il giudice disponeva che il consulente determinasse il compenso spettante all'attore per l'attività di arbitro dedotta in lite;

che il CTU Dott. *Persona\_1* nella perizia definitiva depositata nella causa di primo grado N.R.G: 6061/2019 il compenso quantificava il dovuto per l'opera professionale svolta dall'attore nell'importo di euro 56.048,20;

che all'esito del giudizio il 01/12/2023 veniva pubblicata la sentenza 17634/2023 (RG 6061/2019) con la quale il *Parte\_4* convenuto veniva condannato al pagamento per la somma di euro 39.997,14 oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo;

che la sentenza de qua non è stata opposta nei termini di legge sicché la sentenza ha acquisito efficacia di cosa giudicata;

che la disposta consulenza tecnica ha accertato essere dovuto al *Pt\_3* , per le causali di cui sopra, un importo maggiore rispetto a quello dedotto in citazione;

tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo a carico del *Parte\_4* per il pagamento della differenza tra quanto richiesto in atto di citazione e quanto accertato dal CTU ovvero l'importo di euro 16.051,06 (= 56.048,20-39.997,14).

Su istanza del Condominio è stata autorizzata la chiamata in causa di *Controparte\_2* , nella qualità di parte che ha conferito l'apposito incarico arbitrale all' *Parte\_3* in virtù di espresso mandato- al fine di manlevare lo stesso Condominio dalla corresponsione delle relative somme qualora dovute all'opposto in virtù della rituale pronuncia da parte dell'Intestato Tribunale.

Il *Parte\_4* ha sollevato eccezione di giudicato di cui alla sentenza n. 17634/23 del Tribunale civile di Roma. Quale secondo motivo di opposizione ha contestato l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa creditoria, dovendo le relative prestazioni essere remunerate esclusivamente dal Signor *CP\_2* ovvero dalla parte che ha espressamente incaricato l' *Parte\_3* Sempre nel merito ha contestato l'eccessività del quantum debeatur.

Si è costituito, a seguito di rituale citazione in giudizio da parte del *Parte\_4* il terzo chiamato in causa, che si è allineato alla posizione difensiva del ricorrente opposto e ha dedotto la legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo, fondato – a suo avviso – su prove atipiche costituite dalla sentenza e dalla ctu ottenute in un precedente giudizio che lo hanno presupposto.

Il terzo chiamato ha concluso per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal *Parte\_4*

E' circostanza pacifica che la sentenza di primo grado resa dal tribunale di Roma nel procedimento n. 6061/2019 è divenuta definitiva.

Ritiene questo tribunale coperta da giudicato la domanda proposta dal ricorrente-opposto, diretta ad ottenere la differenza (pari a euro 16.051,06) tra la maggiore somma indicata dal CTU (euro 56.048,20) e quanto già richiesto in atto di citazione (euro 39.997,14), atteso che per la stessa causa petendi e per gli stessi fatti é già stata pronunciata tra le stesse odierne parti in causa sentenza irrevocabile di condanna del Condominio.

Il passaggio in giudicato della sentenza e la sua definitività comporta l'obbligo per le parti di rispettare ciò che è stato stabilito dal giudice. Questo è l'effetto della cosa giudicata sostanziale, come indicato dall'art. 2909 del Codice Civile, che stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva ha valore tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Entra in gioco il principio di diritto del 'ne bis in idem' per via del quale un giudice non può decidere due volte sulla stessa 'azione' se si è formata la cosa giudicata. In altre parole vige nel nostro sistema il divieto di riproporre una domanda giudiziale su una questione che é stata già giudicata con sentenza divenuta definitiva.

La cosa giudicata sostanziale si riferisce all'effetto di diritto sostanziale prodotto dalla sentenza, che determina l'esistenza o l'inesistenza di un diritto tra le parti e impone loro di aderire a quanto deciso dal giudice. La cosa giudicata sostanziale è riconosciuta solo per le sentenze che decidono in modo irrevocabile sul merito.

E' questo il caso della sentenza passata in giudicato n. 17634/2023 del 30.11.2023 con la quale è stato riconosciuto dal tribunale di Roma il diritto in capo all *Parte\_3* (odierna parte opposta) di ottenere in pagamento la somma da lui stessa richiesta pari a Euro 39.997,14 in forza del vincolo di solidarietà ex art. 814 c.p.c. per l'attività professionale di arbitro svolta a favore del portiere (dipendente) dello stesso Ente- Signor *Controparte\_2* avendolo assistito come arbitro di parte attrice in sei Collegi di Conciliazione e Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 presso la DTL di Roma.

Non risulta che nel precedente giudizio l *Parte\_3* ha modificato le conclusioni avanzate con l'atto di citazione né risulta che egli ha chiesto una maggiorazione del quantum della propria domanda al momento della precisazione delle conclusioni.

Pertanto il tribunale ha pronunciato la decisione e ha riconosciuto il diritto dell'attore di essere pagato nell'ammontare di euro 39.997,14 in piena aderenza al "chiesto" di cui alle conclusioni avanzate.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto in questo giudizio va revocato in quanto l'oggetto della domanda avanzata con il ricorso è coperta da giudicato.

Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il ricorrente/opposto dev'essere dichiarato tenuto e va condannato a rimborsare al *Parte\_4* opponente le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio (tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle

attività difensive) dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) per totali euro 5077,00 per compensi, di cui per Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre IVA e CPA. Per la mediazione vanno liquidati tenuto conto del Valore dell' affare: da € 5.201 a € 26.000 per: Fase dell'attivazione, valore medio: € 441,00 Fase di negoziazione, valore medio: € 882,00 per compensi tabellari (valori medi) totali euro 1.323,00, oltre accessori di legge.

Parimenti vanno poste a carico di parte opposta le spese della chiamata in causa del terzo, atteso che la chiamata è stata necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste sono risultate infondate.

Tali spese vengono liquidate d'ufficio secondo il valore medio (tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive) dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) per totali euro 5077,00 per compensi, di cui per Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre IVA e CPA. Non risulta che il terzo chiamato ha partecipato alla mediazione. Nulla va liquidato a tale titolo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, e in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al N.R.G. 33796/2024 promossa dal *Parte\_I* [...] in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 così provvede:

- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 ;
- dichiara tenuta e condanna *CP\_I* ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare al *Parte\_I* le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; euro 1.323,00, per compensi di mediazione, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna *CP\_I* ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare al terzo chiamato in causa, le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso,

Roma, 5.12.2025

Si comunichi

Il g.o.t.

Sonia Suppressa